

N. 14618/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dr.ssa Elena De Rose,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al N. 14618/2016 R.G. promosso da:

_____ - Avv. NAZZARENA ZORZELLA
nei confronti di:
MINISTERO DELL'INTERNO - RESISTENTE

PREMESSO IN FATTO

- Con ricorso depositato in data 30.09.2016 _____ Senegal, Kolda, il 1°.01.1987, ha impugnato tempestivamente il provvedimento, notificatogli il 1°.08.2016, con cui la Commissione Territoriale di Bologna – Sezione di Forli-Cesena gli ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria. Il ricorrente ha chiesto dunque che gli sia riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il Pubblico Ministero risulta intervenuto in data 24.03.2017, riservandosi le conclusioni;
- la Commissione territoriale ha trasmesso comparsa difensiva allegando i documenti relativi al procedimento svoltosi dinanzi a sé;
- il ricorrente è comparso all'udienza celebrata il 22.05.2017 e la sua audizione ha avuto ad oggetto la descrizione dei fatti posti a fondamento della fuga dal Senegal calati nel contesto sociale dei luoghi, all'epoca in cui si sono svolti gli stessi, ed il difficile percorso migratorio.

* * *

La Commissione Territoriale competente sull'istanza di riconoscimento della protezione internazionale invocata da _____ ha emesso decisione di rigetto della stessa, ritenendo le sue dichiarazioni non coerenti e né plausibili rispetto alle informazioni generali sul Paese d'origine e specifiche rispetto alla sua situazione, ravvisando elementi di contraddittorietà ed inverosimiglianza, in un contesto di conflittualità comunque familiare e – come tale – non integrante alcuna fattispecie fondante il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione internazionale o umanitaria.

A sostegno del proprio ricorso _____ ha ricostruito la sua fuga dal Senegal come generata dalla esigenza di “affrancarsi da una condizione personale e sociale estremamente disagiata, non avendo neppure risorse familiari alle quali attingere, fatta eccezione per il parente (che chiama zio, pur se cugino del padre), che lavorava in Libia e che costituiva l'unica possibilità di sopravvivenza.” Ha dedotto le condotte discriminatorie subite sia in famiglia e sia in società



(avendo i genitori origine straniera), la mancanza di risorse culturali (non ha mai frequentato la scuola) e la scarsità di quelle economiche, essendo stato costretto per tutta la sua esistenza a lavorare per il marito della madre, a nulla essendo valsa la richiesta di aiuto fatta all'unica autorità di sua conoscenza, cioè quella locale.

All'udienza del 22.05.2017 il ricorrente ha dichiarato: *“sono in Italia dal 30 agosto 2015 e vengo dal Senegal, Kolda. Ho 28 anni. non sono sposato e non ho figli. Ho lasciato il Senegal nel maggio 2013. Sono andato in Mali, poi in Niger, in Libia dove sono stato nel 2014 per un anno. Ho lasciato il Senegal per problemi familiari. I miei genitori vengono dalla Guinea. All'età di 8 anni mio padre è morto. Sono rimasto con mia mamma che poi si è spostata con un altro uomo da cui ha avuto cinque figli. Ad un certo punto sono nati dei problemi con il marito di mia madre e le mie cinque sorellastre. Venivo da loro maltrattato. Quando era il momento di mangiare mi facevano dei problemi, mi dicevano di andar via perché ero nella casa del loro padre, non a casa mia. Mi maltrattavano, mi facevano lavorare in casa per i lavori domestici. Poi sono andato dal capo del villaggio, a fine 2012, per avere il terreno di mio padre. Il capo del villaggio mi ha risposto che il terreno era stato prestato a mio padre da un'altra persona, e che quindi non era suo. Quando mio padre è morto, questa persona ha recuperato il suo terreno, questo me lo ha detto il capo del villaggio. Si trattava del terreno sul quale era edificata la nostra casa dove abitavamo prima; infatti a me interessava rientrare in casa e così potermi allontanare dalle persone che mi trattavano male. Quando mia madre si è risposata, cioè 8-9 mesi dopo la morte di mio padre, ci siamo trasferiti a casa del secondo marito di mia madre, in Temanto, cioè sempre nello stesso villaggio dove sono nato io ma in un'altra casa. Quando il capo del villaggio mi ha detto che la casa ed il terreno sul quale era costruita non appartenevano a mio padre, e dunque non sarei potuto rientrarne in possesso, gli ho chiesto un altro terreno per potervi costruire una casa. Il capo del villaggio mi ha detto che siccome i miei genitori venivano dalla Guinea, non appartenevano a quel villaggio, non avevano diritto ad avere un altro terreno. Ho chiesto anche un terreno da poter coltivare per poter guadagnare e mangiare per vivere, ma la risposta è stata uguale. Il capo del villaggio mi ha detto di tornare in Guinea. In Senegal non avevo nessuno che mi potesse aiutare. Avevo soltanto mia mamma che viveva con il suo secondo marito. Da lì ho deciso di andare in Libia. Sono andato a Gatron, ho fatto qualche lavoretto come muratore. Ho pagato dei soldi per lasciare la Libia. Anche per lasciare il Senegal ho utilizzato dei soldi per il viaggio. Non ho detto a mia mamma che sarei partito. Nessuno si è messo sulle mie tracce quando ho lasciato il Senegal. Ogni tanto sento mia mamma. Lei aveva cercato di parlare con suo marito di come venivo trattato, ma non è stata ascoltata. Adesso non può parlare, è anziana ed è anche malata. In Italia sto studiando la lingua italiana. Se trovo da lavorare ogni tanto lo faccio. In Senegal non ho nessun altro oltre mia madre e le cinque sorelle. Non voglio tornare in Senegal, non posso tornare in quanto in quella famiglia continuerebbero a maltrattarmi. Il marito di mia madre e le sorellastre mi aggredivano verbalmente. Il marito di mia madre mi ha picchiato una sola volta in cui mi ero fermato per qualche minuto per riposare. Lui mi ha picchiato perché mi ha detto che non potevo riposare e che avrei dovuto ricominciare subito a lavorare in casa. In Senegal, quando c'era mio padre andavo a scuola. Poi non ho più avuto la possibilità di andare a studiare. Nel villaggio, non avevo la possibilità di trovare lavoro. Lavoravo soltanto per il marito di mia madre. In particolare, coltivavo cereali e verdure che poi mangiavano in casa. Inoltre pulivo, lavavo per terra. Questo è durato per tutto il tempo in cui sono rimasto in quella casa.”*

* * *

Preliminarmente occorre verificare se, in assenza di prova, ricorrano o meno i presupposti di cui all'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, per cui si possa ritenere che taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente possano considerarsi veritieri se “[...] l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le



dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile". La Corte di Cassazione con sentenza N. 8282/2013, con riferimento al summenzionato art. 3 ha precisato che tale norma rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice relativo all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo. Come ha precisato la Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, occorre che per taluni aspetti della dichiarazione siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo.

Con riferimento alla situazione generale della regione geografica di provenienza del ricorrente si evidenzia: il rapporto del Dipartimento di Stato USA del 13.4.2016, Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 13 April 2016 (www.refworld.org/docid/571612126.html), pur richiamando alcune scorribande e ruberie (a dire il vero aggravati da alcuni recenti attacchi che hanno comportato la mobilitazione dell'esercito - <https://atlasweb.it/2018/01/08/senegal-ritorna-la-paura-in-casamance-si-muove-anche-lesercito-579.html>), mette in risalto come il cessate il fuoco tra ribelli e forze governative resista da ormai tre anni, ad oggi circa 5 anni. Si confrontino anche: Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Senegal, 24 February 2016 (www.refworld.org/docid/56d05b1b15.html); Bertelsmann Foundation: BTI 2016; Senegal Country Report, 2016 (www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Senegal.pdf).

Ed ancora, la situazione in Casamance appare rimasta relativamente calma, ma risultano ancora modesti gli sviluppi del dialogo diplomatico tra il governo e le fazioni del Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC): "In the southern Casamance region, situated between The Gambia and Guinea-Bissau, a de facto ceasefire between security forces and armed separatists continued for a fourth year. Gunmen associated with various factions of the separatist Movement of Democratic Forces of the Casamance (MFDC), however, continued to rob and harass local populations. While there were occasional unplanned skirmishes between security forces and MFDC units, neither side conducted offensive operations. Mediation efforts continued in search of a negotiated resolution of the conflict, which began in 1982." - "Killings: Although neither government forces nor MFDC rebels conducted offensive operations in the Casamance during the year, there were several brief, unplanned skirmishes. An undetermined number of MFDC rebels were injured or killed in these encounters. Abductions: On at least two occasions, individuals believed to be MFDC rebels took hostages, according to local sources. Both incidents were related to acts of banditry." - (<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=58ec89d3c&skip=0&query=CASAMANCE&coi=SEN&searchin=fulltext&sort=date>).

"The situation in Casamance, Senegal, remained relatively calm, but little progress was made in talks between the government and factions of the Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC)." - (<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59490d982&skip=0&query=CASAMANCE&coi=SEN&searchin=fulltext&sort=date>).

Avuto riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, il giudice ritiene integrata la fattispecie che rimanda ai "seri motivi", su cui si fonda il diritto umano fondamentale della protezione umanitaria, che ha come presupposto un vincolo dello Stato derivante da norme costituzionali o internazionali;



- posto che ex art. 11 D.P.R. n. 394/1999 per “seri motivi” si intendono:
- la lesione o messa in pericolo dei diritti inviolabili dell’uomo nel Paese d’origine, ex art. 2 Cost., quando non siano direttamente incidenti sul soggetto, ma abbiano un’incidenza potenziale ed indiretta sull’interessato;
- le condizioni psicofisiche dell’interessato, che siano tali da non consentirne o l’allontanamento, ovvero la cura nel Paese d’origine (art. 32 Cost.);
- le condizioni di vulnerabilità del richiedente (art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007);
- l’impossibilità per l’interessato di restare nel Paese d’origine a fronte dei seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro;

Deve concludersi che nel caso di specie il ricorrente merita tutela in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, per quanto sopra evidenziato, oltre che per il trascorso del ricorrente in Libia, che richiama le serie e conclamate emergenze umanitarie nel Paese di transito, sulle quali pure si fonda la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando sia i soprusi ed i violenti trattamenti subiti e sia la guerra civile interessante la Libia.

La condizione di vulnerabilità del ricorrente accompagnerebbe quest’ultimo anche nel Paese d’origine, non sussistendo le condizioni per recarsi altrove, per essere – anzi – sempre rimasto nel suo villaggio, precludendogli la possibilità di vivere una vita dignitosa che prevede l’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale.

In Italia risulta aver avviato un proficuo percorso di integrazione sociale grazie alla partecipazione, con buoni risultati, soprattutto nella padronanza della lingua italiana, agli eventi formativi messi a disposizione nell’ambito del progetto di accoglienza, all’interno del quale assume anche il “ruolo di mediatore tra gli ospiti dell’accoglienza e tra gli ospiti e gli operatori”, partecipando anche ai progetti di volontariato, come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente stesso.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di lite, in considerazione anche della natura e dell’esito del procedimento.

P.O.M.

in accoglimento del ricorso promosso da l _____ nato in Senegal il 1°.01.1987,
riconosce allo stesso il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore ed alle altre parti.

Così deciso in Bologna, 27.07.2018

Il Giudice onorario
Dr.ssa Elena De Rose

